

Da "GIUSEPPE FIORELLINI" <giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it>
A "protocollo@pec.asp.rg.it" <protocollo@pec.asp.rg.it>
Cc "giuseppe.fiorellini" <giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it>
Data martedì 12 gennaio 2021 - 11:32

pm
Barone
13/1/21
[Signature]

notifica ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Barone/Asp Ragusa)

--

Allegato(i)

Relata.pdf.p7m (214 KB)
Decreto fissazione udienza.pdf.p7m (194 KB)
ricorso_barone_angelo.pdf.p7m (320 KB)

UFFICIO DEL TRIBUNALE REGIONALE - RAGUSA
UFFICIO DEI SERVIZI GENERALI
DATA DI DEPOSITO 13.1.2021
FOLIO 65

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini
97019*VITTORIA*(RG)
Via Como, 227 tel-fax 0932/982293
Email: giuseppefiorellini1@virgilio.it
Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it
P. IVA: 01044970885

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. **Giuseppe Fiorellini**, con studio in Vittoria, via Como, n. 227, C.F. FRLGPP67S06M088R, P. IVA 01044970885 nella qualità di difensore della sig. **Barone Angelo** - BRNNGL94S06M088M nato a Vittoria il 06/11/1994, res.te a residente ad Acate in C.da Macconi snc.

Notifico

Ad ogni effetto di legge il **Ricorso** e il **Decreto di fissazione udienza** emesso il 18.12.2020 dal **Tribunale di Ragusa sez. lavoro RG n. 2527/2020** in originale informatico prodotti in favore della sig. **Barone Angelo** - BRNNGL94S06M088M nato a Vittoria il 06/11/1994, res.te a residente ad Acate in C.da Macconi snc, contro **ASP Ragusa** nella persona del rapp.te legale pro-tempore, Piazza Igea, 1, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it iscritta nel Registro, e con ricevuta completa, all'indirizzo protocollo@pec.asp.rg.it estratto dal pubblico elenco. Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- Ricorso
- Decreto di fissazione udienza.

Vittoria, 12.01.2021

Avv. Giuseppe Fiorellini

N° 2527/2020 *fbL*

TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Giudice del Lavoro di Ragusa IL GIUDICE
Dott.ssa Cristina Carrara

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 669 bis e 700 cpc

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 15.2.2021
 ore 19.00 che sarà tenuta nei locali della Sede di Ragusa dal Giudice del Lavoro


IL GIUDICE
 Dott. Dott.ssa Cristina Carrara

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto a cura dell'attore, *autorizzando la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc*

Entro il 18.1.2021

Ragusa, il 18.12.2020

L'AGGIUNTO GIUDIZIARIO
Serafino Russo



Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini

97019 * V I T T O R I A * (RG)
Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 Cell. 3339858159
Email: giuseppefiorellini1@virgilio.it
Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it
P. IVA: 01044970885

TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il sig. **Barone Angelo** BRNNGI94S06M088M nato a Vittoria il 06/11/1994, residente ad Acate in C.da Macconi snc; rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Fiorellini (C.F.:FRLGPP67S06M088R) con studio legale in Vittoria (RG), via Como n. 227, tel./fax: 0932.982293, p.e.c.: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procure in calce al presente atto;

– ricorrente

CONTRO:

Azienda Provinciale Sanitaria di Ragusa., in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Ragusa, via G. Di Vittorio, n. 51;

- resistente -

PREMESSO in fatto

- Che il ricorrente, ha partecipato alla procedura selettiva indetta da ASP Ragusa, con avviso pubblico per titoli per la formazione di graduatorie urgenti per il conferimento di incarichi a tempo determinato del seguente profilo professionale di “Ausiliario Specializzato, cat. A” (All. 1).
- Che ha ottenuto, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli previsti dall'avviso (All. 1) al punto 4, 20 punti per titolo di studio “diploma di scuola media inferiore” e 7,20 punti per i titoli professionali in virtù del possesso del diploma di qualifica professionale per “Operatore elettrico”, conseguito in seguito a un corso triennale e con esami finali e rilasciato dal Miur (All. 2), per un totale punteggio di 27,20 e collocandosi al 100° posto nella graduatoria approvata con delibera n° 1540 del 05.06.2020.
- Che in seguito a tale collocamento in graduatoria in data 24.07.2020 veniva invitato a dare la disponibilità immediata



eventuale incarico semestrale di Ausiliario Specializzato Asp Ragusa (All. 3) e in data 30 luglio 2020 stipulava contratto individuale di lavoro a tempo determinato fino al 31.12.2020 (All. 4), per mesi 5 e non 6 come da invito alla disponibilità. Evidentemente il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere prorogato con ulteriore atto.

- Che con lettera N. Prot. E-0038115 del 02.12.2020 (All. 5) all'esponente veniva comunicato che in seguito a rettifica, di cui alla delibera n. 2800 del 12.11.2020, il punteggio maturato dall'esponente sarebbe stato di 20 punti in luogo dei 27,20, precedentemente attribuiti e che tale nuovo punteggio lo avrebbe collocato alla posizione 1016 in luogo della posizione 100, con conseguente riapprovazione della graduatoria. La lettera spiegava inoltre che la variazione sarebbe derivata dall'attribuzione di 7,20 punti al titolo di studio, diploma di qualifica professionale di operatore elettrico, che il ricorrente avrebbe erroneamente caricato in piattaforma al pari di un corso di formazione della durata di 36 mesi. Concludeva comunicando che il rapporto di lavoro sarebbe cessato, senza possibilità di eventuale proroga, in data 31.12.2020.
- Che l'esponente inoltrava reclamo, avverso tale rettifica in data 09.12.2020 (All. 6).

In Diritto

In via preliminare (Della giurisdizione in materia):

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

Della illegittimità della rettifica del punteggio: L'avviso (All. 1) al punto 4 dispone che per i corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati esclusivamente



da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi tre, andranno assegnati: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30. Orbene l'attestazione prodotta e caricata in piattaforma, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie rispecchia pedissequamente quanto richiesto dal citato punto 4, pertanto, è illegittimo il mutamento di posizione operato in sede di rettifica. L'attestazione della qualifica prodotta, infatti, presenta tutti i richiesti requisiti, a partire dall'assegnazione della qualifica nei modi prescritti dall'avviso. Il diploma di qualifica professionale per "Operatore elettrico", infatti, è un corso triennale e con esami finali e rilasciato dal Miur, perfettamente rispondente ai requisiti richiesti al punto 4 dell'avviso e fanno acquisire al ricorrente un punteggio pari a 7,20 (0,20 x 36 mesi nel triennio = 7,20) che sommato ai 20 punti attribuiti per il possesso del diploma di scuola media inferiore portano il punteggio di Barone Angelo a 27,20. Un punteggio estremamente rispondente ai requisiti di cui all'avviso (All.1) e che non necessita di alcuna rettifica. La rettifica comunicata con lettera N. Prot. E-0038115 del 02.12.2020 appare arbitraria e illegittima perché in violazione dell'avviso di cui all'allegato 1 emanato dalla stessa amministrazione.

Dell'illegittimità della riapprovazione della graduatoria:

Dall'approvazione della graduatoria discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c.. Elementi, questi ultimi, totalmente disattesi dall'Amministrazione con la riapprovazione della graduatoria in seguito alla modifica del punteggio conseguito dal sig. Barone, sulla base delle disposizioni previste nell'avviso-bando. Come è noto *"il bando di concorso per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di procedure selettive, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria la conclusione del contratto stesso"*. Con l'approvazione della graduatoria, l'amministrazione ha fatto sorgere in capo ai ricorrenti, collocati in posizione utile, il diritto all'assunzione, infatti *"l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c. ed ai profili*



correlati al rispetto della buona fede contrattuale". (Cassazione civile, sentenza del 14 giugno 2012, n. 9807).

Del diritto alla proroga del rapporto di lavoro a far data dal 01.01.2021: a seguito dell'invito a dare la disponibilità immediata per eventuale incarico semestrale di Ausiliario Specializzato Asp Ragusa, l'odierno ricorrente ha maturato un'aspettativa a ottenere un incarico lavorativo della durata di sei mesi. E tutto ciò in ragione della durata semestrale prevista dall'invito e dalla conseguente disponibilità espressa dal sig. Barone a svolgere l'attività per la durata comunicata. La lettera N. Prot. E-0038115 del 02.12.2020, facendo cessare il rapporto di lavoro senza possibilità di proroga, in data 31.12.2020, produrrà in capo all'esponente un danno da perdita di *canche*. Il sig. Barone, infatti si è impegnato dando la disponibilità per i sei mesi previsti, rinunciando ad altre occasioni di lavoro e in ogni caso perderebbe la possibilità di un guadagno previsto in relazione alla durata annunciata del rapporto di lavoro. La *chance* è, come affermato dalla giurisprudenza, anche essa un bene, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, (Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000)"; la lesione della *chance* è un danno attuale, che riguarda la possibilità di conseguire un vantaggio (Cass., sent. n. 21619/2007).

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse per fattispecie simili.

Sul periculum in mora

Poiché, come sopra detto, il ricorrente intende agire in giudizio per far valere l'illegittimità della rettifica e della riapprovazione della graduatoria. Se non che, nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto al giusto punteggio e alla giusta collocazione in graduatoria, l'istante è sovrastato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Esaurite le assunzioni per il 2020, infatti, tornerà ad attingersi alle graduatorie per l'attribuzione d'incarichi a di lavoro a termine e questo già sin dal prossimo mese di gennaio 2021. Qualora per il riconoscimento dei diritti il ricorrente dovesse attendere la pronuncia di merito, che difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, sarebbe automaticamente escluso dal conferimento di un incarico, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio. Il



risarcimento infatti potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale. Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno, ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e poiché nelle more di una decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare, che consenta al ricorrente di poter ottenere la proroga del contratto almeno per l'ulteriore mensilità sperata in virtù della disponibilità a un incarico semestrale richiesta e manifestata in seguito all'invito in data 24.07.2020 (All. 3). Trattasi, infatti, di ragioni d'urgenza che, poiché i tempi dell'istaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare il buon esito della misura cautelare, e che in simili fattispecie hanno consentito la concessione del provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte*. Si chiede che

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

In via cautelare ed *inaudita altera parte*

Per i motivi di cui in narrativa sospendere gli effetti della lettera N. Prot. E-0038115 del 02.12.2020, in quanto la cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di proroga, ivi prevista, produrrebbe, irreparabilmente, data l'imminenza del 31.12.2020, termine previsto per la cessazione, in capo all'esponente il danno da perdita di *canche*.

Previa instaurazione del contraddittorio, in via cautelare ed urgente, ordinare, all'Asp di Ragusa, in persona del legale rapp.te pro tempore, previa disapplicazione della delibera n. 2800 del 12.11.2020, e della lettera N. Prot. E-0038115 del 02.12.2020, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto punteggio maturato pari a 27,20 punti e l'inserimento del ricorrente nella graduatoria con collocazione al 100° posto, e in conseguenza accertare e dichiarare il diritto alla proroga del rapporto di lavoro per l'ulteriore mensilità dal 01.01.2021.

Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva espressa di agire in separata sede per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del mancato o ritardato inserimento del



ricorrente col giusto punteggio e la giusta collocazione nella graduatoria dovuto alla condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che l'istante è esentato dal pagamento del contributo unificato perché il suo reddito è inferiore a € 34.585,23.

Si allegano:

1. Copia avviso;
2. Copia titolo;
3. Copia invito del 24.07.2020;
4. Copia contratto;
5. Copia lettera di rettifica;
6. Copia Reclamo.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

Premesso

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti i gli ausiliari attualmente inseriti nella "Graduatoria" dell'Asp di Ragusa per la quale il ricorrente aspira a vedersi riconosciuto il giusto punteggio e la giusta collocazione, assumono la qualità di controinteressati;
- che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari;

Tutto ciò premesso,

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Asp di Ragusa dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di ruolo del ricorso e data dell'udienza;



- nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti gli ausiliari attualmente inseriti nelle graduatorie.
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

